

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 25	DATA 29-06-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA COMUNALE UNICA)		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTI** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVAZIONE DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA		X	
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTIA	X		
AUTERI GIUSEPPINA		X		CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA		X		SORMANI ANNALISA	X		
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			PADULA ARIANNA		X	
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 12

(TOTALE ASSENTI 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/06/2020 ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA COMUNALE UNICA).

Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica.

Sono assenti i Consiglieri Comunali: Giuseppina Auteri – Franca Meraviglia - Anna Garegnani - Luisa Sormani - Arianna Padula

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

L'Assessore illustra la proposta in argomento come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.02.2020 "Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 11.03.2020 "Assegnazione ai responsabili degli obiettivi 2020 e delle risorse per gli esercizi 2020/20222 – piano esecutivo di gestione - unificato al piano della performance e con annesso il piano degli indicatori di bilancio"

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti: Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 e successive modificazioni "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) "

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/2/2018 "Modifica regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della IUC (imposta comunale unica)", esecutiva;

Vista la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160 art. 1 commi 738-783) che ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

Considerato che il succitato art. 1 comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019 n. 160;

Dato atto che il precedente regolamento IMU rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa;

Visto il testo del Regolamento IMU che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che consta di n. 15 articoli, allegato sotto la lettera A)



Preso atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2020, data di istituzione della "nuova IMU";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la "nuova IMU sopra richiamate, nonché alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della nuova normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto che il l'allegato Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2014 n. 214;

- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 e 153, 5^a comma del D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;
- Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b, del D.LGS. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore Unico

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU, che consta di n. 15 articoli, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 160/2019 di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2) di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020, data di istituzione della "nuova" IMU;

3) Di dare atto che il precedente regolamento IMU rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa;

4) Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rimanda alle norme vigenti inerenti alla "nuova". IMU ed alle altre disposizioni compatibili con la nuova imposta anche con riferimento alla Legge 27.07.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

5) Il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.



All. ti:

- pareri D. Lgs. n. 267/2000;
- parere del Revisore Unico
- A) Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

**Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

Allegato alla deliberazione n. 25 assunta in data 29 GIU. 2020

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA COMUNALE
UNICA)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calienno)



COMUNE DI CANEGRATE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 13/2020

PARERE SU REGOLAMENTO IMU 2020

In data 22.06.2020 alle ore 11:00 il Revisore unico dei conti, ricevuta la documentazione necessaria in data 17.06.2020, esprime il parere sul "nuovo regolamento IMU 2020".

Visto l'art. 239 del TUEL comma 1 lettera b) n. 7 che prevede il parere obbligatorio dell'Organo di controllo per l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'applicazione dei tributi locali;

Vista la a bozza di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA COMUNALE UNICA)**", corredata dagli allegati esplicativi;

Vista la Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1 commi 738-783) che ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

Considerato che il succitato art. 1 comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che alla luce di quanto sopra, vi è la necessità di apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019 n. 160;

Visto il testo del Regolamento IMU predisposto dal Comune che consta di n. 15 articoli e che una volta approvato avrà effetto dal 1 gennaio 2020, data di istituzione della "nuova IMU";

Preso atto del parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica allegato alla bozza di delibera;

Preso atto che la nuova disciplina derivata dall'unificazione rappresenta una semplificazione per il Comune e per i contribuenti, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile, e che lo schema regolamentare adottato dall'Ente tende a valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune, senza riproporre gli elementi strutturali dell'Imposta, che restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;



Preso atto che è pertanto necessario assicurare una continuità con il precedente regolamento IMU, che rimane ancora applicabile per la parte che regola gli aspetti invariati dell'Imposta dopo la modifica legislativa oltre a quella che fa da riferimento alla residua attività accertativa;

Considerato anche che la contemporanea presenza di due regolamenti non corrisponde però a quella esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che si realizzerebbe nell'adozione di un unico regolamento cui far riferimento;

Nel raccomandare di unificare al più presto in un unico regolamento la disciplina dell'IMU


dichiara

di esprimere parere favorevole al Regolamento sul **RÉGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU** che entrerà in vigore dal **01.01.2020**

Canegrate, 22.06.2020

Il Revisore

rag. Rapelli Pietro



Allegato alla deliberazione
C.C. n. 25 del 29/06/2020

COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020



INDICE

- Articolo 1 - Oggetto _____
- Articolo 2 Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il 1 grado _____
- Articolo 3 Locazioni a canone concordato _____
- Articolo 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____
- Articolo 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____
- Articolo 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____
- Articolo 7- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____
- Articolo 8 - Versamenti effettuati da un contitolare _____
- Articolo 9 - Differimento del termine di versamento _____
- Articolo 10 - Esenzione immobile dato in comodato _____
- Articolo 11 - Versamenti minimi _____
- Articolo 12 - Interessi moratori _____
- Articolo 13 - Rimborsi e compensazione _____
- Articolo 14 - Accertamento esecutivo e rateazione _____
- Articolo 15- Entrata in vigore del regolamento _____



Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 3 - Locazioni a canone concordato

1. L'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 208/2015, ha previsto per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione del 25% dell'IMU (ovvero il pagamento in misura pari al 75%) così come determinata nel presente Regolamento ai sensi dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'agevolazione si applica: a tutti i contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/98 (con durata di 3+2 anni); ai contratti transitori ordinari (art. 5, c.1, L. 431/98); ai contratti transitori per studenti universitari (art. 5, c. 2, L. 431/98).
3. Per usufruire dell'agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.

Articolo 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore



predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia).

Articolo 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile, e comunque non oltre l'ultimo acquisito a titolo oneroso della stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 7- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.



5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 9 - Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 10 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Articolo 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 12 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 13 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 12. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 11.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 14 – Accertamento esecutivo e rateazione

2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
5. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione dei pagamenti e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino d un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
8. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 15- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 8 LUG. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 8 LUG. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 14 fogli.

- 8 LUG. 2020

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Rep

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 85.2 del vigente Statuto comunale
Dal 07/07/2020 al 22/07/2020
Entra in vigore il 23/07/2020